



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO INDIVIDUALE DI SERVIZIO GRATUITO CONNESSO ALL'INCARICO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ nell'Ufficio del

Vista la richiesta in data _____ del 1) _____

Visto il D.I. 23.11.2007;

Visto che l'alloggio è compreso nel decreto del Capo del Corpo in data _____ di individuazione degli alloggi gratuiti connessi all'incarico del Corpo forestale dello Stato;

Vista l'attestazione del _____ in qualità di _____, riguardante lo stato d'uso e la disponibilità dell'alloggio;

Vista l'attestazione del _____ in qualità di _____, riguardante i requisiti necessari per l'assegnazione;

Con il presente atto il _____ in qualità di _____, al fine di assicurare costante e immediata disponibilità per il soddisfacimento delle esigenze di servizio e per la sicurezza delle strutture del Corpo Forestale dello Stato, tenuto anche conto delle esigenze collegate alla mobilità del personale nonché delle effettive situazioni abitative delle singole sedi, concede a titolo gratuito al

(1) _____

in qualità di 2) _____

in posizione 3) _____

in via temporanea (comma 4 dell'art.4 del D.I. 23.11.2007) : (specificare SI/NO) _____

l'alloggio codice _____ sito in Comune di _____ (___)

via _____ n. _____, piano _____, costituito da n. _____ vani più servizi e accatastato al foglio _____, particella _____, per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia.

La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Note: 1) qualifica, cognome e nome del richiedente

2) incarico svolto, di cui all'allegato B del D.I. 23.11.2007, e sede di servizio

3) primaria o secondaria

Articolo 1

L'assegnatario dell'alloggio non può occupare altri locali oltre quelli concessi.

Articolo 2

I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, cioè forniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.

Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione, con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli nelle stesse condizioni, al termine della concessione.

Articolo 3

E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio concessogli, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali in ogni caso rimangono di diritto acquisito alla predetta Amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi al termine della concessione. Resta però salvo il diritto dell'Amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario ripristini lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di inadempimento, vi provvederà direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione, l'Amministrazione concedente ha il diritto di far accedere nell'alloggio, avvertendo preventivamente l'interessato, propri dipendenti o imprese per quelle verifiche e quei lavori che riterrà necessari.

Articolo 4

Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, furti o da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa od eccettuata, nonché da fatti di altri concessionari o conduttori, del custode – portiere o di terzi.

Articolo 5

Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire nell'alloggio assegnato, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuna a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio, senza che il concessionario possa avanzare delle pretese per danni e indennizzi.

Articolo 6

Sono a carico del concessionario tutte le spese per riparazioni di ordinaria manutenzione inerenti l'uso dei locali concessi, che in base alle leggi vigenti fanno carico ai conduttori. Non provvedendosi il concessionario, qualora provvedesse l'Amministrazione, le spese per l'esecuzione dei predetti lavori saranno poste a carico del medesimo concessionario.

In caso di emergente necessità di realizzare eventuali lavori di straordinaria manutenzione all'alloggio di che trattasi o al fabbricato, qualora non vi fosse immediata disponibilità di fondi sull'apposito capitolo di spesa, fermo restante le condizioni di cui al presente verbale di consegna, nel caso di differimento della esecuzione di tali lavori di straordinaria manutenzione, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione.

– Acqua: qualora il contratto di fornitura sia unico per tutto il fabbricato, la spesa relativa al quantitativo di abbonamento con le eventuali eccedenze, sarà ripartita fra gli utenti in base alla superficie reale di ciascun alloggio, espressa in millesimi e dovrà essere pagata direttamente dagli interessati all'Ente fornitore competente.

- Illuminazione: la spesa per l'illuminazione degli ambienti di uso promiscuo (androni, scale, cantine, lavatoi ecc..), sarà ripartita fra gli utenti in base alla superficie reale di ciascun alloggio, espressa in millesimi e pagata direttamente all'Ente fornitore dagli interessati.
- Riscaldamento: le spese di consumo e di esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale sono ripartite, senza facoltà di sottrarsi rinunciando al riscaldamento, fra gli utenti i cui alloggi partecipano al medesimo impianto, in quota espressa in millesimi, calcolate in proporzione al numero degli elementi radianti che esistono in ciascuno di essi, ovvero, in proporzione alla superficie radiante se trattasi di elementi di tipo e dimensioni diverse.

Le spese relative alle suddette utenze faranno carico al concessionario e saranno versate con anticipo di un mese, tramite uno dei titolari che gode di alloggio di servizio in concessione nel medesimo fabbricato, appositamente delegato dagli altri concessionari. Sarà cura dell'Ufficio assegnatario dell'alloggio far rilasciare dal fornitore del combustibile la fattura intestata al delegato di cui sopra.

Le spese per la pulizia delle parti comuni e per la loro normale manutenzione, fanno carico agli utenti degli alloggi fra i quali le stesse vengono ripartite in base alla superficie di ciascun alloggio, espressa in millesimi.

Resta inteso che il concessionario dovrà provvedere direttamente al pagamento delle somme di cui al precedente comma, alle persone o all'Impresa addetta ai servizi di pulizia e manutenzione, liberamente scelti.

Il concessionario dichiara espressamente di aver preso visione della ripartizione di quote millesimali delle spese di cui al presente articolo.

Articolo 7

Il concessionario è tenuto a dimorare nell'alloggio in maniera stabile.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio medesimo.

Articolo 8

Salvo i casi di revoca e/o decadenza di cui ai successivi artt. 11 e 12, la presente concessione ha durata:

(*) A) pari a quella dell'incarico;

(*) B) di 6 (sei) anni ove non termini prima per cessazione dell'incarico.

La concessione ha altresì termine con il trasferimento ad altro ufficio, il collocamento a riposo, il decesso o comunque cessi dal servizio alle dipendenze dall'Amministrazione.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare per giustificati motivi, alla concessione prima della scadenza, con 2 (due) mesi di preavviso.

Articolo 9

L'Amministrazione concedente per tutta la durata della concessione, non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

Articolo 10

La concessione si intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilità dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc.. senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.

(*) Eliminare la voce che non interessa

Articolo 11

Il concessionario si intende soggetto per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, Regolamenti e ordinamenti di Polizia urbana e di pubblica sicurezza ed eventualmente al Regolamento condominiale esistente e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

E' vietato tenere nei locali concessi, macchinari e/o oggetti infiammabili.

Il concessionario dovrà a proprie spese far ripulire i camini, se esistono, una volta all'anno.

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione al concessionario che non ottemperi agli obblighi di legge e contrattuali.

Articolo 12

Sono cause di revoca della concessione:

- sopravvenute necessità di servizio dell'Amministrazione di recuperare il possesso dell'alloggio, senza che per tale fatto il concessionario possa comunque avanzare delle pretese per danni e indennizzi.
- sopravvenuta acquisizione in proprietà o in usufrutto o in assegnazione in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea ai sensi della normativa vigente, ubicata nel territorio comunale ove presta servizio, o comunque entro 25 chilometri dalla sede di servizio, da parte del concessionario o di un familiare convivente;
- sopravvenuta necessità di assegnare ad altro personale in posizione primaria nel caso in cui l'alloggio sia temporaneamente occupato in posizione secondaria;

Sono causa di decadenza della concessione:

- non occupi stabilmente l'alloggio;
- abbia sublocato l'alloggio, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- dia stabilmente alloggio a persona non facente parte del suo nucleo familiare;
- abbia mutato la destinazione dell'alloggio o, comunque, ne faccia un uso irregolare;
- si sia reso moroso nel pagamento delle spese di cui all'art.6

Articolo 13

Il concessionario si impegna a comunicare l'avvenuta acquisizione, per sé o un familiare convivente, in proprietà o in usufrutto o in assegnazione in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea ai sensi della normativa vigente, ubicata nel territorio comunale ove presta servizio, o comunque entro 25 chilometri dalla sede di servizio.

Il concessionario si impegna inoltre a comunicare l'avvenuta variazione nei requisiti dichiarati ai fini della eventuale acquisizione, nell'assegnazione dell'alloggio, della priorità di cui all'allegato C) al D.I. 23.11.07.

Articolo 14

L'alloggio dovrà essere rilasciato non oltre il 30° giorno dal termine della concessione o dal giorno della perdita del titolo acquisito secondo le priorità di cui all'allegato C al D.I. 23.11.07, salvo proroga al rilascio non superiore a 90 (novanta) giorni.

In caso di revoca o decadenza l'alloggio dovrà essere rilasciato non oltre il 90° giorno dal ricevimento della comunicazione scritta di richiesta di rilascio da parte dell'Amministrazione.

Nel caso che l'alloggio non venga rilasciato nel termine fissato, l'Ufficio competente deve emettere ordinanza di recupero coattivo, fissandone la data. Tale data non dovrà comunque essere superiore a 30 (trenta) giorni.

L'esecuzione del recupero coattivo sarà effettuata alla data stabilita anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da personale del Corpo forestale dello Stato e ove necessario, da un medico appositamente richiesto.

Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o gli occupanti si rendano irreperibili o non consentano l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando in ogni caso, inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

Le operazioni di imballaggio, facchinaggio, trasporto, immagazzinamento, assicurazione dei mobili e delle masserizie, sono affidate a Ditte private e le relative spese sono poste a carico dell'occupante abusivo e qualora non ottemperi al pagamento, recuperate dall'Amministrazione a norma di legge.

Per il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione, l'occupante dovrà corrispondere l'indennità di occupazione "sine titolo" dell'alloggio fino all'effettivo rilascio.

Articolo 15

La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di vendita, ricostruzione anche parziale o rettifica dello stabile, si riterrà risolta la concessione, senza indennizzo, con il semplice preavviso di mesi 6 (sei).

Articolo 16

Il presente atto è esonerato da registrazione fiscale (D.P.R. 26.4.1986, n. 131 – parte seconda, articolo 2) salvo registrazione in caso d'uso a cura della parte interessata e a spese della controparte venuta meno agli impegni assunti.

Le spese del presente atto (Legge 27.12.1975, n. 790 e D.M. di aggiornamento 9.5.1980) e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE (1)

IL CONCESSIONARIO

Allegati:

- 1)domanda del concessionario
- 2)stato di famiglia del concessionario
- 3)dichiarazione del Capo dell'Ufficio, che ha in carico l'alloggio, attestante lo stato d'uso e la disponibilità dell'alloggio;
- 4)dichiarazione del Capo dell'Ufficio, da cui dipende il concessionario, attestante il titolo all'assegnazione;
- 5) eventuale prospetto comparativo di priorità in presenza di più richieste per uno stesso alloggio;

Note:

(1) Funzioni, qualifica, cognome e nome del funzionario che provvede alla stipula dell'atto